

## Risposte alle domande più frequenti

Faq del 13 marzo 2023: Quali sono le novità presenti nel quadro FC del Modello REDDITI 2023 <sup>^</sup> per la dichiarazione dei redditi 2022 e cosa comportano?

Il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell'opzione per il "monitoraggio", in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze "virtuali" della CFC (ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza: cfr. Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, parr. 7.1 e 7.3).

In particolare, in caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del quadro FC. Il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l'applicazione della CFC di cui al comma 4 dell'articolo 167 del TUIR.

Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell'ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del TUIR.

Per completezza, si ricorda che per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle "perdite virtuali" era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.

Faq del 13 marzo 2023: Nel quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 è stata inserita la <sup>^</sup> sezione XXVI, denominata "Affrancamento quote di OICR", riservata ai soggetti che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al riguardo, quali sono i casi in cui tale opzione può essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC?

L'opzione introdotta dall'art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati i redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR e i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Poiché l'opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d'impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell'art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.

Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell'art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.